

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 11-1330

Riavvio dei cantieri nell'ambito degli appalti pubblici di lavori. Approvazione linee di indirizzo per l'attuazione delle misure di sicurezza anti-Covid-19.

A relazione dell'Assessore Gabusi

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 3 marzo 2020, n. 9 lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;
- il suddetto provvedimento, a decorrere dal 30 aprile 2020, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 27/2020, secondo cui restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del provvedimento;
- con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 8 marzo 2020 sono state emanate ancora misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo, le misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
- con decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" sono state assunte misure che mirano, tra l'altro, a garantire una semplificazione delle procedure amministrative e in particolare, all'art. 103, dispone misure atte a sospendere e/o prorogare i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto medesimo;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 è stata disposta, tra le altre misure, il fermo dell'attività dei cantieri, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie di Protezione Civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza;
- in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali "Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – Linee Guida per il settore edile" con cui sono stati definiti gli specifici adempimenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive già adottate;

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive già disposte per il territorio regionale;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono state disposte le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due";
- l'allegato 7 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 contiene il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con l'indicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri che saranno riaperti;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 2 maggio 2020 sono state disposte, sulla base del D.P.C.M. le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due" per il territorio regionale.

Preso atto che:

- le misure di contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità hanno determinato, tra gli altri, impatti negativi sulla gestione degli appalti di lavori pubblici per le imprese appaltatrici, le quali, sospesi i lavori in osservanza dei provvedimenti emergenziali, non hanno potuto completare le lavorazioni corrispondenti alle quote previste dai contratti per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL);
- i mancati pagamenti hanno determinato una condizione oggettiva di crisi di liquidità delle imprese, che non è possibile trascurare per le ricadute economiche sull'intera filiera (dipendenti, subappaltatori e fornitori);
- con riferimento agli appalti in corso, l'avvio della c.d. "fase 2" comporta, per le amministrazioni appaltanti e per le imprese, ulteriori costi indotti dalla ripresa delle attività, dovendo avvenire nell'assoluto rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e sindacali come sopra richiamati e che prevedono l'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri e la dotazione degli specifici presidi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Preso atto delle preoccupazioni manifestate sia da parte delle imprese che da parte delle amministrazioni pubbliche in merito alle sopraesposte criticità e della necessità di individuare, in modo uniforme, soluzioni idonee a supportare la fase di ripresa nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione, in particolare consentendo il pagamento dei lavori già eseguiti, ancorché non corrispondenti alle percentuali di avanzamento pattuite, e permettendo l'equo riconoscimento economico di quanto necessario per la messa in atto di tutte le misure straordinarie ed emergenziali previste.

Ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti del territorio linee di indirizzo che pur non vincolanti, costituiscano un indice di riferimento per la possibile trattazione delle criticità di cui sopra, al fine di uniformare le procedure per il pagamento dei lavori già eseguiti e la rimodulazione dei pagamenti successivi nonché per la determinazione dei costi legati all'attuazione delle misure di sicurezza anticontagio.

Sentite, in data 28 aprile 2020, le associazioni di rappresentanza degli enti locali ANCI, AMPCI, UNCEM, UPI e ALI.

Ritenuto pertanto di:

- approvare le linee di indirizzo di cui al documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- stabilire che ai fini della corretta valutazione dei costi connessi e riflessi relativi all'attuazione delle misure anti Covid-19 con riferimento ai futuri cantieri, attuativi di nuove progettazioni

riguardanti appalti in divenire e tenendo conto delle istanze provenienti dagli operatori del settore, si attivino, nell'ambito delle lavorazioni di chiusura dell'edizione 2020 del Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, di prossima adozione, le opportune valutazioni tecniche al fine di adeguare le previsioni di costo in coerenza con le suddette linee di indirizzo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, unanime

d e l i b e r a

- di approvare le linee di indirizzo, non vincolanti, di cui al documento allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, rivolte alle stazioni appaltanti del territorio piemontese per il riavvio dei cantieri nell'ambito degli appalti di lavori in conformità al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e per l'avvio della c.d. "fase 2" dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19;
- di stabilire che ai fini della corretta valutazione dei costi connessi e riflessi relativi all'attuazione delle misure anti Covid-19 con riferimento ai futuri cantieri, attuativi di nuove progettazioni riguardanti appalti in divenire, e tenendo conto delle istanze provenienti dagli operatori del settore, si attivino, nell'ambito delle lavorazioni di chiusura dell'edizione 2020 del Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, di prossima adozione, le opportune valutazioni tecniche al fine di adeguare le previsioni di costo in coerenza con le suddette linee di indirizzo;
- di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'istituzione di un tavolo di lavoro con le associazioni rappresentative dei soggetti interessati per la valutazione degli effetti dell'applicazione delle presenti linee di indirizzo e la definizione di eventuali revisioni e ulteriori indicazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato alla D.G.R. n. del

Linee di indirizzo e indicazioni operative per la ripresa degli appalti di lavori pubblici

1. Riferimento normativo

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con Decreto-legge del 3 marzo 2020 n.9 lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo, introducendo le prime misure economiche a sostegno dell'economia.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili sull'intero territorio nazionale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, maggiormente rafforzate con DPCM 11 marzo 2020.

Con decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" sono state assunte misure che mirano, tra l'altro, a garantire una semplificazione delle procedure amministrative e in particolare, all'art. 103, dispone misure atte a sospendere e/o prorogare i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto medesimo.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 è stata disposta, tra le altre misure, il fermo dell'attività dei cantieri, esclusi quelli strategici.

Con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – Linee Guida per il settore edile" sono state definiti gli specifici adempimenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile sono state prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive già adottate.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive già disposte per il territorio regionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile sono state disposte le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".

L'allegato 7 al D.P.C.M. del 26 aprile contiene il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con l'indicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri che saranno riaperti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 2 maggio 2020 sono state disposte, sulla base del D.P.C.M. le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due" per il territorio regionale.

2. Situazione di criticità

In conseguenza all'emanazione dei sopra richiamati provvedimenti, si è reso necessario assumere sul territorio regionale misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con effetti gravemente pregiudizievoli sulla condizione finanziaria degli operatori economici che si sono trovati a dover sospendere le proprie attività e tra questi le imprese del settore edile, che hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale per l'esecuzione di lavori e che si trovano a dover fronteggiare tanto difficoltà operative e gestionali quanto evidentemente finanziarie dovute ai mancati introiti connessi con il blocco delle lavorazioni. In molti casi le sospensioni sono intervenute prima del completamento degli stati di avanzamento contrattualmente stabiliti, non rendendo possibile il pagamento dei lavori già eseguiti.

E' di tutta evidenza come tale situazione vada a determinare una condizione oggettiva di crisi di liquidità delle imprese appaltatrici, che non è possibile trascurare per le ricadute economiche sull'intera filiera (dipendenti, subappaltatori e fornitori). La sospensione dei pagamenti generalmente verificatasi nei cantieri edili in virtù della comune e diffusa organizzazione della dimensione di impresa sul nostro territorio, rischia infatti di configurarsi come un vero e proprio "costo sociale", ricadendo su tutti i soggetti costituenti gli anelli della catena produttiva in edilizia. Inoltre occorre tener conto altresì degli ulteriori costi indotti dalla prossima ripresa delle attività, che dovrà avvenire nell'assoluto rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e sindacali (Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Confindustria come integrato e aggiornato con il Protocollo condiviso "ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 e con il Protocollo condiviso "cantieri" del 24 aprile 2020 - Protocollo 19 marzo 2020 tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le organizzazioni sindacali - Protocollo 24 marzo 2020 tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del settore edile). Tali protocolli infatti, predisposti in attuazione della raccomandazione n. 7 lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dettano misure attuative finalizzate ad incrementare nell'ambiente di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento richieste con i D.P.C.M. sopra richiamati per contrastare l'epidemia da Covid-19. Si rende dunque necessaria un'attenta analisi di quanto sia richiesto in termini operativi, alle diverse figure coinvolte, per la concreta ripresa in sicurezza delle attività lavorative nei settori delle opere pubbliche e dell'edilizia. Come noto infatti, in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro, in un cantiere temporaneo o mobile, risulta centrale il ruolo del committente pubblico - oltre ovviamente alla figura del datore di lavoro - e dunque del responsabile del procedimento (RUP), nel suo ruolo di responsabile dei lavori.

Infine, quale conseguenza diretta delle diverse - e aggiuntive - modalità esecutive che dovranno attuarsi, anche nel rispetto dei protocolli su citati, in tutte le fasi di realizzazione di un'opera,

pubblica è ragionevolmente prevedibile una rimodulazione dei livelli produttivi, anche nell'ambito della singola lavorazione di cantiere, rendendosi dunque necessaria una puntuale valutazione di possibili fattori correttivi dei costi economici degli interventi.

Quanto sopra evidentemente sia per i cantieri attualmente aperti, sia per quelli sospesi che saranno riaperti sia per quelli consegnati durante la fase di emergenza Covid-19.

Le presenti linee di indirizzo si propongono di fornire alle stazioni appaltanti del proprio territorio indicazioni procedurali per la possibile trattazione delle criticità di cui sopra, finalizzate alla ripresa delle attività in tempi celeri nel rispetto dell'equo riconoscimento economico di quanto necessario per la messa in atto di tutte le misure straordinarie ed emergenziali previste.

3. Misure di sostegno alla ripresa dell'esecuzione degli appalti di lavori e delle imprese

Per fronteggiare l'attuale momento storico in cui il cosiddetto *lockdown* ha di fatto "congelato" le filiere produttive e conseguentemente, i relativi flussi economici, pur nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19, si rende necessario limitare gli impatti sulla condizione finanziaria degli operatori economici che hanno assunto impegni nei confronti delle stazioni appaltanti. Occorre adottare opportune misure per supportare le imprese che hanno appalti in corso di esecuzione con le pubbliche amministrazioni, disponendo da una parte il pagamento dei lavori già eseguiti, ancorché non corrispondenti alle percentuali di avanzamento pattuite, e d'altra parte riconoscendo i maggiori costi conseguenti all'adozione delle misure anticontagio imposte dallo stato emergenziale. A seguire si illustrano i criteri proposti.

3.1 - Pagamento dei lavori e rimodulazione SAL

Si rivolge invito alle amministrazioni appaltanti del territorio regionale a procedere sollecitamente al pagamento dei lavori già eseguiti dalle imprese appaltatrici di lavori, ancorché non abbiano raggiunto le soglie previste per gli stati di avanzamento, compatibilmente con le proprie disponibilità di cassa e fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione della documentazione giustificativa prevista dalle normative vigenti.

Per uniformare le procedure a ciò finalizzate si forniscono i seguenti indirizzi operativi.

Quale prima misura di immediata liquidità a favore degli operatori economici si prevede, per i lavori eseguiti prima della sospensione dei cantieri, la disposizione del pagamento di quanto in precedenza eseguito a seguito di presentazione di apposito stato di avanzamento corrispondente alla contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti fino al momento della sospensione delle attività. Tale misura consensuale potrà essere regolarizzata tra le parti mediante la predisposizione di atto aggiuntivo al contratto di appalto, ovvero, dato atto che il mancato pagamento consegue a causa di forza maggiore determinata dall'emergenza sanitaria, anche attraverso le diverse forme che la stazione appaltante valuterà opportuno adottare.

Analogamente, al fine di agevolare ulteriormente il momento della ripresa, e consentire una maggiore liquidità, in particolare per quegli appalti per i quali le previsioni contrattuali preesistenti prevedrebbero tempi di pagamento degli stati di avanzamento con importi significativi, si suggerisce di valutare altresì con le imprese l'eventuale possibilità di rivedere le condizioni

contrattuali in materia di pagamenti e procedere alla sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto con una rimodulazione dei SAL maggiormente funzionale alle esigenze di liquidità.

3.2 Riconoscimento maggiori costi

In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31/12/2020, occorre tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione di cui al paragrafo 2. Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.

In generale potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti connessi, ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure "antiCOVID-19") dell'ambiente lavorativo "cantiere", sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltatrici), sia dei visitatori, sia dei fornitori. Per tale componente di costo è necessario, a seguito di esame dettagliato e puntuale di quanto richiesto, procedere con l'adeguamento delle misure di sicurezza ivi individuate.

Tali maggiori quote economiche potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

a) **costi della sicurezza**: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.

b) **Oneri aziendali per la sicurezza**: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

Inoltre, come già richiamato al paragrafo 2, nei cantieri "Covid-19" potrà generarsi una riduzione della produttività, conseguente ai rallentamenti dovuti alla predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza previste, in particolare per quelle lavorazioni per le quali non sarà possibile garantire il distanziamento sociale previsto¹. Tale presunta flessione potrebbe prevedere un aumento di costo "indotto" a carico dell'operatore economico (cosiddetti "costi riflessi"), anche semplicemente derivanti dal mutamento delle condizioni di offerta (come noto infatti in condizioni ordinarie l'offerta dell'operatore dovrebbe basare le valutazioni economiche sulle quote di spese generali e di utili previste nonché di potenziale produttività ricavabile rispetto a quanto ipotizzato per la stima dell'importo economico posto a base di gara).

Una probabile conseguenza dell'attuazione delle misure anticontagio Covid-19 in un cantiere è l'allungamento dei tempi richiesti per l'esecuzione delle opere. In tal senso sarà dunque necessario

¹ Il Protocollo per i cantieri del 24 aprile 2020 prevede il rispetto di una distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento.

procedere, contestualmente alla ripresa delle attività, all'adeguamento dei tempi contrattuali mediante la concessione di un maggior numero di giorni per la conclusione, ovvero per la esecuzione per interventi ancora da avviare. In generale è valido quanto indicato nell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'Allegato 7 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, per cui si configura una legittima sospensione del cantiere.

Con riferimento ai costi della sicurezza connessi, la regolarizzazione contrattuale di tali nuove misure aggiuntive è riconducibile, in linea generale, alle previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (ovvero ex articolo 132 del D.Lgs. 163/2006), mediante, in particolare, l'aggiornamento del PSC da parte del CSE e la completa quantificazione dei costi della sicurezza dallo stesso direttamente discendenti.

Per quanto riguarda invece la componente aggiuntiva di onere aziendale della sicurezza, da riconoscersi in funzione delle condizioni specifiche del cantiere in essere, la stessa, trattandosi di costi di gestione e di organizzazione di impresa, può trovare il giusto ristoro nell'ambito di un incremento delle spese generali applicate al contratto stesso.

Con riferimento al possibile riconoscimento dei "costi riflessi", eventualmente dovuti per riduzione/rallentamento della produttività giornaliera, essendo tale fenomeno presumibilmente più marcato quanto più presenti lavorazioni con alta intensità di manodopera (ossia impiego di manodopera pari o superiore al 50% del costo della lavorazione), una sua possibile presa in conto potrebbe ragionevolmente ricondursi ad un incremento di costo delle lavorazioni medesime a causa del maggior tempo di esecuzione richiesto (rispetto a quanto contrattualizzato/computato ante emergenza Covid-19).

Premesso quanto sopra, ne consegue evidentemente, con riferimento ai contratti in essere, la necessità di prevedere da parte della stazione appaltante, il giusto riconoscimento all'operatore economico di tali extra costi - connessi e/o riflessi che siano - sia per lavori già appaltati la cui esecuzione non sia ancora iniziata sia per quelli con lavori in corso.

Evidentemente come già richiamato sopra i maggiori costi connessi e riflessi dovranno essere definiti nell'ambito della revisione dei contratti, attraverso specifici atti aggiuntivi e potranno trovare copertura, in quanto costi di competenza della stazione appaltante, all'interno del quadro economico di spesa sia assorbendo il relativo importo dalla voce imprevisti, sia utilizzando le eventuali economie disponibili, sia con incremento delle risorse, ovvero se non possibile con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell'opera.

Si riportano a seguire, quali linee di indirizzo ritenute idonee per le stazioni appaltanti, le seguenti indicazioni operative.

A) Per quanto riguarda la necessaria e indispensabile revisione di aggiornamento del PSC preesistente, obbligatoria per la ripresa dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) dovrà mettere in atto la revisione anche degli importi economici previsti quale "costo della sicurezza" ("costi anti Covid-19 connessi") predisponendo un computo metrico estimativo dettagliato e analitico. Nelle more di uscita del prezzario regionale 2020, che prevederà tali misure, dovrà essere condotta apposita indagine di mercato per la giusta quantificazione delle misure attuative delle previsioni di PSC. In tali casi, considerando l'attuale oscillazione dei prezzi di mercato dei dispositivi di interesse, nel richiamare la necessità di pagamento dei costi della sicurezza a misura, coerentemente con lo stato di avanzamento dei lavori in essere, si consiglia di prevedere, tra le condizioni contrattuali in variante, una possibile rivalutazione delle quote economiche ancora da riconoscere, al fine di poter garantire la più equa quantificazione di detti costi della sicurezza, anche alla luce della loro esclusione dall'applicazione del ribasso di gara.

B) In relazione al riconoscimento dei costi connessi afferenti alle misure di sicurezza riconducibili alla quota di onere aziendale della sicurezza, di cui all'aumento della componente delle spese generali, può considerarsi significativo per le finalità espresse, un incremento delle spese generali, da valutarsi ad opera della stazione appaltante in accordo con la direzione lavori e con il CSE, da un minimo di 2% ad un massimo del 4%;

C) Per quanto riguarda il possibile riconoscimento per ridotta produttività, da valutarsi caso per caso in funzione della effettiva penalizzazione per le lavorazioni ancora da eseguirsi per l'appalto in essere, volendo fornire una indicazione immediatamente applicabile da parte della direzione lavori nella definizione degli importi di modifica/variante contrattuale, si suggerisce l'applicazione di un incremento percentuale "secco" variabile in un range dal 3% al 6% sull'importo residuale dei lavori già appaltati ma ancora da eseguire. La scelta del valore, da parte della stazione appaltante in accordo con la direzione lavori e il CSE, dovrà prendere in considerazione diverse variabili: percentuale dei lavori ancora da eseguire, tipologia delle lavorazioni in essere, numero delle maestranze mediamente impiegate in cantiere.